



Provincia di Cremona

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE
L'ISTITUZIONE, LA COMPOSIZIONE E LE ATTRIBUZIONI DELLA
"COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE"**

come modificato con Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 29 del 15.02.2011 e n. 15 del 29.01.2013

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto)

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, la composizione, le attribuzioni della "Commissione provinciale per il lavoro e la formazione" (di seguito denominata "Commissione"), ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997 n. 59", come modificato dall'art. 6, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", nonché ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 28 settembre 2006 n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia".

TITOLO II COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

Art. 2 (Composizione)

1. La Commissione, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dall'art. 6 del D.Lgs. 23 dicembre 1997 n. 469, così come modificato dall'art. 6 della L. 12 marzo 1999 n. 68, è composta da:
 - a) il Presidente della Provincia o l'Assessore competente a ciò delegato, che svolge funzioni di presidente;
 - b) n. 11 rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro dei settori produttivi – commercio e servizi, artigianato, agricoltura, industria e cooperazione - designati dalle rispettive organizzazioni comparativamente più rappresentative sul territorio provinciale;
 - c) n. 11 rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio provinciale;
 - d) il/la Consigliere/a provinciale di parità nominato/a ai sensi del D.Lgs 11 aprile 2006 n. 198 "Codice per le pari opportunità fra uomo e donna"
2. Ai lavori della Commissione partecipa - quale invitato permanente - l'Assessore provinciale alle Politiche sociali e associative, Pari opportunità, al fine di favorire il coordinamento delle politiche per il lavoro e la formazione con le politiche sociali.
3. Ciascuna delle parti sociali di cui al precedente comma 1 provvede a designare n. 1 componente supplente per ogni componente effettivo.
4. E' facoltà della Commissione e dei sottocomitati di cui al successivo art. 3 richiedere la partecipazione ai lavori di esperti esterni – senza diritto di voto – in relazione agli argomenti iscritti

all'ordine e del giorno, per l'approfondimento di particolari problematiche, purchè nei limiti di spesa del bilancio.

5. Ai lavori della Commissione e dei sottocomitati partecipa il Dirigente responsabile o suo delegato, al fine di garantire il necessario supporto tecnico.

6. Ai lavori della Commissione può partecipare, senza diritto di voto, personale della Provincia appartenente al Settore/Servizio competente in relazione alle materie trattate.

7. Le funzioni di segreteria della Commissione e dei sottocomitati sono garantite dal personale della struttura provinciale competente in materia di lavoro e formazione.

Art. 3 **(Articolazioni della Commissione)**

1. La Commissione può articolarsi in sottocomitati.

2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall'art. 6, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è costituito il Sottocomitato per il collocamento mirato dei disabili, di cui al successivo art. 9 del presente Regolamento.

3. Con propria deliberazione, assunta a maggioranza qualificata dei 2/3 dei propri componenti, la Commissione propone la costituzione di altri sottocomitati anche a carattere tematico, specificando le funzioni degli stessi.

4. La composizione dei sottocomitati avviene nel rispetto della pariteticità delle posizioni delle parti sociali.

5. I sottocomitati sono presieduti dal Presidente della Provincia o dall'Assessore competente da lui delegato.

6. Possono far parte dei sottocomitati unicamente i membri della Commissione, salvo quanto previsto per il sottocomitato per il collocamento mirato dei disabili di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 4 **(Procedura per la determinazione e la nomina dei rappresentanti delle parti sociali)**

1. La designazione dei rappresentanti delle parti sociali viene effettuata dalle organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello provinciale nei singoli settori di cui all'art. 2, comma 1, lett. b del presente Regolamento, secondo quanto previsto dall'art. 6 D.Lgs n. 469/97.

2. Il procedimento per l'individuazione delle organizzazioni comparativamente più rappresentative è il seguente:

- a) pubblicazione presso l'Albo pretorio informatizzato della Provincia e sul sito istituzionale della Provincia di apposito Avviso pubblico, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui alla legge n. 241/90 e sue successive modifiche e integrazioni;
- b) l'Avviso conterrà l'invito alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori - presenti con sede fissa e con propri organismi elettivi nel territorio provinciale - a dichiarare, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione e con le modalità di cui al successivo comma 4, gli elementi utili a valutare il grado di rappresentatività posseduto dalle organizzazioni stesse a livello provinciale.

3. Il grado di rappresentatività posseduto sarà valutato sulla base dei parametri di seguito indicati:

A. ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO:

- o Numero delle imprese associate a livello provinciale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'Avviso di cui al presente articolo;
- o Numero dei lavoratori dipendenti occupati nelle imprese associate sul territorio provinciale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'Avviso di cui al presente articolo;
- o Numero delle sedi presenti sul territorio provinciale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'Avviso di cui al presente articolo;

B. ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI

- o Numero dei lavoratori attivi iscritti a livello provinciale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'Avviso di cui al presente articolo;
- o Numero delle sedi presenti sul territorio provinciale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'Avviso di cui al presente articolo.

Saranno considerate unicamente le associazioni sindacali confederali in quanto ritenute in grado di rappresentare gli interessi dei lavoratori nel territorio provinciale nel loro complesso, nonché firmatarie di accordi interconfederali relativi allo sviluppo territoriale.

4. Sulla base del numero delle imprese rappresentate dalle associazioni datoriali che presenteranno la candidatura e del numero di occupati nelle imprese stesse, sarà determinato il numero di seggi da attribuire a ogni settore produttivo (commercio e servizi, artigianato, agricoltura, industria e cooperazione), fatta salva la necessaria rappresentanza di tutti i settori produttivi coinvolti con almeno 1 seggio.

5. Nell'ambito del numero dei seggi attribuiti ad ogni settore, questi saranno assegnati sulla base dei parametri di cui al comma 3, valutati secondo criteri idonei a garantirne la ripartizione proporzionale tra le associazioni comparativamente più rappresentative.

6. In ogni caso, ai fini dell'attribuzione dei seggi alle associazioni di categoria dei datori di lavoro il peso delle imprese associate è abbattuto del 50% rispetto al peso dei lavoratori dipendenti, ritenuto parametro prevalente.

7. Due o più organizzazioni dei datori di lavoro ovvero due o più organizzazioni dei lavoratori possono concorrere congiuntamente all'assegnazione dei seggi qualora presentino, allegata alla domanda, una dichiarazione di apparentamento. La dichiarazione, recante la sottoscrizione

congiunta dei legali rappresentanti delle organizzazioni che si apparentano, contiene l'impegno a partecipare unitariamente al procedimento per la nomina dei componenti della Commissione. In caso di apparentamento, le organizzazioni interessate devono presentare i dati e le notizie di cui al comma 3 del presente articolo separatamente.

8. I dati relativi alla rappresentatività di cui al comma 3 sono comunicati dal legale rappresentante di ciascuna organizzazione con apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e successive modificazioni. Nel caso in cui i dati forniti risultino incompleti o viziati da errori materiali, la Provincia ne richiederà la regolarizzazione al legale rappresentante che dovrà provvedervi entro il termine perentorio di 10 giorni. Decorso tale termine, senza che il legale rappresentante abbia fatto pervenire quanto richiesto, si procederà nel modo seguente:

- nel caso di mancanza assoluta di dati o di comunicazioni, l'organizzazione interessata sarà esclusa dal procedimento;
- nel caso di mancanza di integrazioni o correzioni richieste relativamente a singoli parametri, questi ultimi concorreranno alla definizione del grado di rappresentatività presentando un valore assoluto nullo.

9. Il procedimento di ricognizione del grado di rappresentatività delle associazioni sarà svolto dagli Uffici provinciali competenti.

L'esito di tale ricognizione sarà approvato con apposito decreto dirigenziale, che verrà comunicato, tramite e-mail, alle organizzazioni che hanno preso parte alla procedura e sarà pubblicato all'Albo pretorio informatizzato e sul sito internet istituzionale della Provincia www.provincia.cremona.it.

Art. 5

(Nomina dei membri della Commissione)

1. Gli Uffici competenti della Provincia provvederanno a chiedere, tramite e-mail, alle organizzazioni comparativamente più rappresentative individuate ai sensi del precedente art. 4, le designazioni dei membri effettivi e dei relativi supplenti.

Sulla base di tali designazioni, che, a pena di decadenza, dovranno pervenire non oltre 15 giorni dalla loro richiesta e, per quanto attiene il/la Consigliere/a di Parità, in base al decreto di nomina del Ministero del Lavoro, il Presidente della Provincia emana il decreto di nomina dei componenti della Commissione, che sarà loro comunicato tramite – alternativamente – e-mail o fax o ogni altro mezzo che ne consenta l'accertamento del ricevimento, presso il loro domicilio o residenza e presso la sede dell'organizzazione che li ha designati.

Il decreto di nomina è pubblicato all'Albo pretorio informatizzato della Provincia e sul sito internet istituzionale della Provincia.

2. Il procedimento per la determinazione e la nomina dei membri della Commissione dovrà concludersi entro e non oltre 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico di cui all'art. 4 comma 2.

E' fatta salva la facoltà di differire il termine conclusivo, ai sensi della normativa vigente in materia (legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni); l'eventuale differimento sarà comunicato alle organizzazioni interessate tramite – alternativamente – e-mail o fax o ogni altro mezzo che ne consenta l'accertamento del ricevimento.

3. I membri della Commissione possono essere sostituiti su richiesta delle organizzazioni che li hanno designati. La richiesta deve essere presentata al Presidente della Commissione. Il Presidente della Provincia emanerà il successivo decreto di nomina in surroga.

Art. 6 (Durata)

1. La Commissione dura in carica 5 anni.
2. Nelle more del procedimento per la ricostituzione della Commissione, le sue funzioni vengono, comunque, garantite dalla Commissione uscente.

Art. 7 (Compiti)

1. Alla Commissione sono attribuiti compiti di concertazione e consultazione in merito alle linee programmatiche delle politiche del lavoro e della formazione di competenza provinciale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in vigore.

Art. 8 (Funzionamento)

1. La Commissione è convocata, oltre che su iniziativa del suo Presidente, quando ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti. La convocazione viene comunicata tramite alternativamente – e-mail o fax o sms almeno 120 ore prima salvo i casi di urgenza in cui il termine è ridotto a 24 ore. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, la sede della convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno. Le trattazioni urgenti, non differibili, sono discusse nella prima seduta utile.

2. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, purchè sia garantita una rappresentanza sia delle organizzazioni dei datori di lavoro che delle organizzazioni dei lavoratori.

3. Nei casi in cui il parere della Commissione sia richiesto dalla normativa vigente, si procede come segue:

- la Commissione adotta le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei votanti – la metà più uno – e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente;
- il voto è personale: non sono ammesse deleghe;
- nelle votazioni, i componenti che dichiarano di astenersi dal voto non si computano nel numero dei votanti, ma soltanto nel numero necessario a ritenere valida la seduta;
- sono conteggiati, al momento del voto, soltanto i componenti presenti in Commissione.

4. I componenti della Commissione sono tenuti a partecipare a tutte le sedute, salvo i casi di motivato impedimento da comunicare al Presidente. In caso di assenza ingiustificata del componente titolare o sostituto in tre sedute consecutive, i componenti si intendono decaduti.

5. Le sedute della Commissione di norma non sono pubbliche.
6. Le sedute della Commissione sono aperte dal Presidente. Il Presidente, accertata la sussistenza delle presenza per la validità della seduta, come indicato al comma 2 del presente articolo, dichiara aperta la seduta.
7. Il Presidente, d'intesa con il Dirigente del Settore competente in materia, fissa l'ordine del giorno e ne dispone la comunicazione nei termini previsti dal comma 1 del presente articolo e tenendo conto anche delle proposte pervenute dai componenti. Gli argomenti sottoposti a determinazione della Commissione vengono trattati secondo l'ordine del giorno.
8. In casi eccezionali e urgenti di comprovata necessità, è ammessa la trattazione di singoli argomenti aggiunti all'ordine del giorno, qualora il Presidente – di sua iniziativa o su proposta di uno dei componenti – ne faccia motivata richiesta all'inizio della seduta e la richiesta sia accolta dall'unanimità dei presenti. Qualora non sia raggiunta l'unanimità, gli argomenti devono essere inseriti nell'ordine del giorno della seduta successiva.
9. Il verbale delle sedute viene redatto riportando sommariamente l'esito del dibattito o della eventuale votazione. Il verbale viene redatto dall'addetto alla segreteria e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

TITOLO III

SOTTOCOMITATO PER IL COLLOCAMENTO MIRATO DEI DISABILI

Art. 9 **(Composizione)**

1. Il Sottocomitato per il collocamento mirato dei disabili, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dall'art. 6 del D.Lgs. 23 dicembre 1997 n. 469, così come modificato dall'art. 6 della L. 12 marzo 1999 n. 68, è composto da:
 - a) il Presidente della Provincia o l'Assessore competente a ciò delegato, che svolge funzioni di presidente;
 - b) n. 4 rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro eletti dalle organizzazioni stesse in seno alla Commissione;
 - c) n. 4 rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori eletti dalle organizzazioni stesse in seno alla Commissione;
 - d) n. 4 rappresentanti delle categorie interessate al collocamento mirato;
 - e) n. 1 ispettore medico del lavoro.
2. Ciascuna delle parti sociali di cui al precedente comma 1 provvede a designare n. 1 componente supplente per ogni componente effettivo.
3. Ai lavori del sottocomitato partecipa il Dirigente responsabile o suo delegato, al fine di garantire il necessario supporto tecnico.

Art. 10
(Compiti)

1. Il Sottocomitato per il collocamento mirato dei disabili:
 - a) svolge le funzioni e i compiti attribuiti alla Commissione in materia di inserimento lavorativo delle persone disabili demandatigli dalla Commissione stessa;
 - b) riferisce annualmente, con apposita relazione, alla Commissione in merito allo svolgimento delle funzioni e compiti indicati alla precedente lettera a) e in merito all'applicazione della legge 12 marzo 1999 n. 68;
 - c) approfondisce, su richiesta della Commissione o della Provincia, temi ed argomenti specifici relativi all'inserimento lavorativo dei disabili.

Art. 11
(Procedura per la determinazione e la nomina dei rappresentanti delle categorie interessate)

1. Contestualmente all'avvio della procedura per la nomina della Commissione ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, è avviata la procedura per la nomina dei rappresentanti delle Associazioni rappresentative delle categorie interessate al collocamento mirato.
2. Il procedimento per l'individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale sarà il seguente:
 - a) sarà pubblicato all'Albo pretorio informatizzato della Provincia e sul sito istituzionale della Provincia un apposito Avviso a cui verrà data diffusione con evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui alla L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni,
 - b) l'avviso conterrà l'invito a dichiarare, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione, gli elementi utili a valutare il grado di rappresentatività posseduta, considerati sulla base dei seguenti parametri:
 - numero delle persone disabili in età attiva (16/65 anni) iscritte all'associazione in riferimento al territorio provinciale al 31 dicembre dell'anno precedente rispetto a quello di pubblicazione dell'Avviso di cui al presente articolo,
 - numero delle sedi territoriali presenti nella provincia al 31 dicembre dell'anno precedente rispetto a quello di pubblicazione dell'Avviso di cui al presente articolo.
3. Due o più associazioni rappresentative delle categorie interessate al collocamento mirato dei disabili possono concorrere congiuntamente all'assegnazione dei seggi qualora presentino, allegata alla domanda, una dichiarazione di apparentamento. La dichiarazione, recante la sottoscrizione congiunta dei legali rappresentanti delle associazioni che si apparentano, contiene l'impegno a partecipare unitariamente al procedimento per la nomina dei componenti del Sottocomitato. In caso di apparentamento, le Associazioni interessate devono presentare i dati e le notizie di cui al comma 2 del presente articolo separatamente.

4. I dati relativi alla rappresentatività di cui al comma 2 sono comunicati dal legale rappresentante di ciascuna organizzazione con apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e successive modificazioni. Nel caso in cui i dati forniti risultino incompleti o viziati da errori materiali la Provincia ne richiederà la regolarizzazione al legale rappresentante, che dovrà provvedervi entro il termine perentorio di 10 giorni. Decorso tale termine senza che il legale rappresentante abbia fatto pervenire quanto richiesto, si procederà nel seguente modo:

- nel caso di mancanza assoluta di dati o di comunicazioni, l'associazione interessata sarà esclusa dal procedimento;
- nel caso di mancanza di integrazioni o correzioni richieste relativamente a singoli parametri, i medesimi concorreranno alla definizione del grado di rappresentatività presentando un valore assoluto nullo.

5. Il procedimento di ricognizione del grado di rappresentatività delle associazioni sarà svolto dagli Uffici provinciali competenti.

L'esito di tale ricognizione sarà approvato con apposito decreto dirigenziale, che verrà comunicato, tramite e-mail, alle organizzazioni che hanno preso parte alla procedura e sarà pubblicato all'Albo pretorio informatizzato e sul sito internet istituzionale della Provincia www.provincia.cremona.it.

6. Gli Uffici provinciali competenti provvedono a richiedere, tramite e-mail, alle associazioni maggiormente rappresentative la designazione dei membri effettivi e supplenti.

7. Entro i 15 giorni successivi a tale richiesta, a pena di decadenza, le associazioni maggiormente più rappresentative - individuate ai sensi del presente articolo - dovranno far pervenire alla Provincia le designazioni dei membri effettivi e dei relativi supplenti.

Art. 12

(Nomina dei membri del Sottocomitato)

1. Sulla base delle designazioni dei membri effettivi e dei membri supplenti, effettuate dalle associazioni maggiormente rappresentative con le modalità di cui all'art. 11 del presente Regolamento, il Presidente della Provincia emana il decreto di nomina dei componenti del Sottocomitato per il collocamento mirato dei disabili, che sarà loro comunicato tramite – alternativamente – e-mail o fax o ogni altro mezzo che ne consenta l'accertamento del ricevimento, presso il loro domicilio o residenza e presso la sede dell'organizzazione che li ha designati.

Il decreto è pubblicato presso l'Albo pretorio informatizzato della Provincia e sul sito istituzionale della Provincia.

2. Il procedimento per la determinazione e la nomina dei membri della Sottocomitato dovrà concludersi entro e non oltre 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico di cui all'art. 11 comma 2.

E' fatta salva la facoltà di differire il termine conclusivo, ai sensi della normativa vigente in materia (legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni); l'eventuale differimento sarà comunicato alle organizzazioni interessate tramite – alternativamente – e-mail o fax o ogni altro mezzo che ne consenta l'accertamento del ricevimento.

3. I membri del Sottocomitato possono essere sostituiti su richiesta delle associazioni che li hanno designati. La richiesta deve essere presentata al Presidente della Commissione. Il Presidente della Provincia emanerà il successivo decreto di nomina in surroga.

Art. 13
(Durata)

1. Il Sottocomitato per il collocamento mirato dei disabili ha la stessa durata della Commissione.

Art. 14
(Comitato Tecnico)

1. Nell'ambito del Sottocomitato per il collocamento mirato dei disabili è costituito il Comitato Tecnico, previsto dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 469/97 come integrato dall'art. 6, comma 2, lettera b), della legge 68/99.

2. Il Comitato Tecnico è composto da:

- a) n. 2 funzionari degli Uffici competenti della Provincia;
- b) n. 1 funzionario SIL (Servizio Inserimento Lavorativo) dell'ASL;
- c) n. 1 medico legale del Servizio sanitario nazionale;
- d) n. 1 medico del lavoro del Servizio sanitario nazionale.

3. I componenti di cui alle lettere b), c) e d) sono designati dall'ASL.

4. Per ogni membro effettivo deve essere designato il relativo supplente.

Art. 15
(Procedura per la designazione e la nomina dei componenti)

1. I componenti del Comitato Tecnico sono nominati dal Presidente della Provincia.

2. L'eventuale sostituzione di componenti del Comitato Tecnico dovrà essere effettuata, con comunicazione al Presidente della Provincia, da parte dell'ASL. L'esperto designato quale sostituto dovrà essere, comunque, in possesso di uno dei profili professionali di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 14 del presente Regolamento.

Art. 16
(Compiti del Comitato Tecnico)

1. Il Comitato Tecnico opera con il vincolo della riservatezza e ha compiti attinenti alla valutazione delle residue capacità lavorative e alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento lavorativo secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, D.Lgs n. 469/97, così come

modificato dall'art. 6, comma 2, lett. b), L. n. 68/99, e dagli artt. 4, 7, comma 3, e 8, comma 1, del D.P.C.M. 13/1/2000.

2. In particolare sono affidati al Comitato Tecnico:

- a) il raccordo con la Commissione di accertamento e con gli altri soggetti istituzionali competenti in materia (INAIL) per la definizione del profilo socio-lavorativo della persona disabile;
- b) l'indicazione di proposte in merito all'effettuazione delle visite di accertamento sanitario;
- c) l'esame delle problematiche inerenti i percorsi di inserimento lavorativo;
- d) la validazione dei criteri di abbinamento posto/persona utilizzati nei percorsi personalizzati di inserimento lavorativo;
- e) l'individuazione di criteri per le "chiamate con avviso pubblico" dei soggetti disabili;
- f) l'analisi delle postazioni lavorative complesse e l'elaborazione di proposte per l'adattamento e/o l'abbattimento di barriere architettoniche.

3. Il Comitato Tecnico, inoltre, supporta i competenti uffici della Provincia nella formulazione della scheda professionale e nell'analisi delle postazioni di lavoro.

Art. 17

(Convocazioni, riunioni e funzionamento)

1. Il Comitato Tecnico si riunisce, di norma, almeno una volta al mese presso l'Amministrazione provinciale e le sedute non sono pubbliche. Le sedute saranno ritenute valide con la presenza di almeno tre componenti; sarà comunque indispensabile la presenza del funzionario della Provincia.

2. Le funzioni di segreteria del Comitato Tecnico sono svolte da personale della struttura provinciale competente.

3. Le decisioni del Comitato Tecnico non sono soggette a votazione e verranno ratificate mediante la sottoscrizione del verbale.

4. Al termine di ogni seduta viene fissato il calendario delle sedute successive e sono indicate le priorità di trattazione degli argomenti da inserire nei vari ordini del giorno.

5. La convocazione di ulteriori esperti o l'acquisizione di pareri tecnici sarà effettuata dal segretario sulla base di specifiche richieste provenienti dal Comitato medesimo.

6. Le convocazioni saranno inviate tramite – alternativamente – e-mail o fax o sms.

Art. 18

(Rapporti con altri organismi)

1. Il Comitato Tecnico concorda con le Commissioni di accertamento sanitario predisposte dall'ASL ai sensi della L. 68/99 le modalità più idonee di integrazione dei reciproci compiti, al fine di un migliore raggiungimento degli obiettivi di inserimento lavorativo.

2. Il Comitato Tecnico riferisce periodicamente al Sottocomitato per il collocamento mirato dei disabili, attraverso dati quali/quantitativi sulla propria attività e, in generale, sugli esiti analitici dell'attività del collocamento mirato, evidenziando aspetti di sviluppo e criticità.

Art. 19
(Durata)

1. Il Comitato tecnico ha la stessa durata del Sottocomitato per il collocamento mirato dei disabili.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20
(Indennità di presenza)

I membri della Commissione, del Sottocomitato per il collocamento mirato e del Comitato Tecnico hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio relativamente alle giornate di effettiva presenza e partecipazione ai lavori, nei casi in cui la sede dell'organizzazione rappresentata o la sede di svolgimento della seduta siano ubicati fuori dal territorio del comune di Cremona.

I membri del Comitato Tecnico – salvo i funzionari provinciali – e l'ispettore medico componente del Sottocomitato per il collocamento mirato hanno diritto, qualora ciò sia espressamente consentito da norme di legge o sia previsto nel CCNL di riferimento, ad un'indennità in forma di gettone di presenza, comprensivo delle spese di viaggio, relativamente alle giornate di effettiva presenza e partecipazione ai lavori .

Art. 21
(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo Pretorio informatizzato della Provincia.